



COMUNITA' TERRITORIALE DELLA
VAL DI FIEMME

- PROVINCIA DI TRENTO -

* * * * *

**REGOLAMENTO RELATIVO ALLA
PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL
SERVIZIO NIDO FAMILIARE – SERVIZIO TAGESMÜTTER**

* * * * *

Approvato con Delibera del Consiglio di Sindaci n. 20 dd. 17.11.2025

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

In attuazione del nuovo ordinamento dei servizi educativi della prima infanzia, di cui alla L.P. n. 4 del 2002 e s.m., la Comunità territoriale della Val di Fiemme riconosce il diritto degli appartenenti alla prima infanzia ad un equilibrato sviluppo psico-fisico ed affettivo, Valorizza la centralità della famiglia, facilita la conciliazione delle scelte professionali di entrambi i genitori ed un'equa ripartizione delle responsabilità genitoriali tra uomini e donne in un quadro di pari opportunità.

Riconosce, pertanto, che il servizio di nido familiare - tagesmütter concorre in modo importante alla realizzazione di tali obiettivi, fornendo in modo professionale educazione e cura ai bambini, in ambiente adatto ad offrire cure familiari, consentendo alle famiglie di affidare in modo stabile e continuativo i propri figli a personale educativo (tagesmütter) adeguatamente formato ed operante in collegamento con organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi, garantendo risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni dei bambini attraverso soluzioni diversificate sul piano educativo, strutturale ed organizzativo.

Art. 2 - PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL SERVIZIO

La Comunità territoriale della Val di Fiemme favorisce e promuove la realizzazione di un servizio di nido familiare - Tagesmütter quale servizio complementare al nido di infanzia, gestito da organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti sul territorio provinciale ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 8 della Legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 e ss.mm.ii.

Art. 3 - DESTINATARI DEL SOSTEGNO ECONOMICO

Il sostegno alla famiglia che usufruisce del servizio di nido familiare – tagesmütter, avviene indirettamente, ossia erogando un contributo agli organismi della cooperazione sociale titolari del servizio medesimo, che vada ad abbattere i costi sostenuti dalla famiglia stessa. Sono ammesse a contributo le famiglie che utilizzino il servizio di nido familiare - tagesmütter per

- bambini residenti in Fiemme di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni o che, al compimento del terzo anno d'età, non possano accedere alla frequenza della scuola per l'infanzia,
- bambini residenti in Fiemme in età compresa tra i tre e i tredici anni, ma solo nei periodi e tempi extrascolastici e limitatamente ai posti disponibili;

Non sarà riconosciuto alcun contributo per i bambini contemporaneamente frequentanti il Servizio Nido della Comunità di Fiemme nel corso dell'anno educativo, mentre potrà essere erogato in periodi extrascolastici alle famiglie che per la chiusura del servizio di asilo nido, abbiano necessità di accedere alla Tagesmütter come servizio integrativo.

Il sussidio non può superare la spesa effettivamente sostenuta dalla famiglia ed è concesso con riferimento esclusivamente alle ore effettivamente fruite, salvo il caso di ore non fruite e comunque addebitate alla famiglia per malattia debitamente documentata.

Sono ammesse a contributo le famiglie che stipulino un contratto relativo al servizio di nido familiare-tagesmütter per almeno 20 (venti) ore mensili, fatta eccezione per il mese in cui avviene l'inserimento del bambino ed il mese di cessazione di utilizzo del servizio.

Sono ammesse a contributo le famiglie che usufruiscano del servizio di nido familiare-tagesmütter per almeno 1 (uno) mese, salvo i casi di accesso al servizio per chiusura del servizio nido come indicato al precedente paragrafo nr. 3.

Art. 4 - MODALITA' DI DOMANDA DEL SOSTEGNO ECONOMICO

Le domande di ammissione al contributo devono essere presentate, per iscritto alla Comunità territoriale della Val di Fiemme, entro la fine del mese in cui inizia la fruizione del servizio direttamente da parte delle famiglie utenti del servizio di nido familiare -

Tagesmütter, specificando indicativamente il periodo in cui si necessita del servizio, il presumibile monte ore mensile e l'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo iscritto all'albo di cui all'art. 8 della L.P. n. 4 / 2002 e ss.mm. e i. presso il quale intende utilizzare il servizio.

L'ammissione al sostegno viene definita con Determina del Responsabile del Servizio, che deve espressamente indicare l'entità del sostegno effettivamente riconosciuto alla singola famiglia, e che viene inviata per conoscenza all'ente gestore del servizio di nido familiare - Tagesmütter, prescelto dalla famiglia.

Le domande saranno soddisfatte fino alla concorrenza massima della disponibilità stanziata in bilancio, seguendo l'ordine di presentazione.

Art. 5 - MODALITÀ DI CALCOLO DEL SOSTEGNO ECONOMICO

A fronte dell'utilizzo del servizio, la Comunità contribuisce all'abbattimento del costo orario applicato dall'ente gestore, da un minimo di Euro **4,00/ora** ad un massimo di Euro **5,50/ora**, per ogni ora di servizio usufruita dalla famiglia, applicando le soglie ICEF definite per l'accesso al servizio nido.

Il sussidio è erogato, per le famiglie aventi diritto, nel limite **massimo di 1680 ore annuali** e con un **limite massimo di 180 ore mensili**, in base al contratto stipulato tra la famiglia e l'organismo della cooperazione sociale titolare del servizio di nido familiare - tagesmütter.

I limiti di cui sopra potranno essere modificati con atto dell'organo esecutivo della Comunità, sia per effetto di diversa decisione della Giunta Provinciale, sia in rapporto alle disponibilità finanziarie stanziate in ciascun anno ed al numero dei soggetti che utilizzano il servizio.

L'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo potrà emettere una fattura complessiva inerente a tutte le famiglie residenti sul territorio della Comunità utilizzatrici del servizio di nido familiare - tagesmütter, purché corredata di idoneo riepilogo (elenco bambini/ore di servizio usufruite/importo sussidio orario individuale). La Comunità provvederà alla liquidazione, a favore dell'ente gestore, una volta accertata la regolarità della fattura.

L'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo addebiterà alla famiglia utente il resto del costo del servizio.

Al fine di garantire la trasparenza delle tariffe praticate, gli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi, presso i quali le famiglie residenti sul territorio della Comunità usufruiscono del servizio di nido familiare - tagesmütter, sono tenuti a fornire annualmente alla Comunità, copia del tariffario in vigore cui, nei limiti della massima tariffa, salvo motivati casi specifici, sono tenuti ad attenersi.

Art. 6 – ULTERIORI FORME DI SOSTEGNO

Nel caso di bambini portatori di handicap fisico, psichico, sensoriale, valutato e certificato dalla competente commissione provinciale di cui alla vigente normativa provinciale, sono previste le seguenti agevolazioni:

- Abbattimento del costo orario nella misura massima stabilita;
- Permanenza del bambino per un periodo massimo di un anno dall'acquisizione del diritto alla frequenza alla scuola dell'infanzia.

L'abbattimento del costo orario nella misura massima stabilita trova applicazione anche nel caso di bambini affidati.

Art. 7 - IMPEGNI DEL SOGGETTO EROGATORE DEL SERVIZIO

Le attività che gli organismi di cui all'art. 8 L.P. n. 4 2002 si impegnano a realizzare nell'ambito del servizio nido familiare - tagesmütter sono:

- a) erogare il servizio secondo l'esperienza della tagesmütter e nel rispetto delle norme, requisiti soggettivi ed oggettivi e relativi limiti previsti dalla L.P. 4/2002 e s.m. nonché dalle relative deliberazioni attuative.;
- b) garantire supporto tecnico-pedagogico alla singola tagesmütter per l'elaborazione del progetto educativo del servizio;

- c) effettuare periodiche verifiche delle modalità gestionali utilizzate nello svolgimento del servizio e delle condizioni di igiene e sicurezza delle abitazioni delle tagesmütter;
- d) svolgere colloqui con i genitori utenti sia per riferire l'andamento del servizio che per monitorare il grado di soddisfazione degli utenti, anche mediante somministrazione periodica di questionari di customer satisfaction;
- e) promuovere e realizzare attività volte a favorire la partecipazione delle famiglie dei bambini utenti alle scelte educative del servizio quali, ad esempio:
 - colloqui individuali da realizzare prima dell'attivazione del servizio e successivamente ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità;
 - iniziative che favoriscano la socializzazione ed il confronto fra i diversi soggetti ed utenti del servizio creando una rete a sostegno delle famiglie;
 - incontri su specifiche tematiche educative a supporto della genitorialità;
- f) presentare relazioni annuali sull'andamento del servizio da consegnare alla Comunità, contenenti sia dati relativi all'utenza che modalità con cui l'ente gestore ha realizzato i controlli e programmato le attività;
- g) depositare, annualmente, il piano tariffario in vigore oltre ad una relazione relativa ai costi di gestione del servizio realizzato,
- h) comunicare tempestivamente all'ufficio della Comunità competente, eventuali variazioni rispetto alle condizioni riportate nel provvedimento di ammissione al sostegno economico.

Art. 8 - IMPEGNI DELLA COMUNITÀ

La Comunità verifica periodicamente il possesso da parte dei soggetti gestori dei requisiti strutturali e organizzativi ed il rispetto delle modalità per lo svolgimento dei servizi di cui all'art. 10 lettera d) della L.P. n. 4/2002 e ss.mm. e i., che costituiscono condizione indispensabile per il mantenimento dell'iscrizione all'albo provinciale.

La Comunità promuove momenti di ascolto e confronto con le famiglie utenti del servizio e con gli enti gestori, finalizzati alla valutazione e al miglioramento della qualità del servizio offerto.

La Comunità in caso di necessità può concorrere alle spese dell'Ente gestore del servizio per l'abbattimento dei costi di affitto dei locali adibiti, nei limiti che saranno indicati annualmente dai Sindaci in apposita riunione.

Il riparto dei relativi oneri sarà a carico dei Comuni e sarà determinato secondo i medesimi criteri di attribuzione dei costi previsti per il servizio nido intercomunale di Fiemme.

Art. 9 - RESPONSABILITÀ

Gli organismi si assumono ogni responsabilità in relazione all'erogazione del servizio e pertanto nessuna responsabilità rimarrà in capo alla Comunità per qualsiasi danno o indennizzo.